



Provincia di Massa Carrara

COMUNE DI ZERI

**AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE
DEL PIANO STRUTTURALE
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 03.01.2005 n. 1 art. 15**

**DOCUMENTO DI AVVIO DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA
E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
SCHEMA DI RAPPORTO AMBIENTALE**



22-12-2010

ARCH. SILVIA VIVIANI

ARCH. TERESA ARRIGHETTI ARCH. LETIZIA COLTELLINI

DOTT. GEOL. FABRIZIO ALVARES DOTT. AGR. ROSALBA SABA

SOMMARIO

1. PREMESSE.....	3
1.1. LA VALUTAZIONE NELLA L.R. TOSCANA 01/05.....	3
1.2. LA VALUTAZIONE NEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ART. 11 DELLA L.R. TOSCANA 01/05 - D.P.G.R. 4/R.....	4
1.3. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA NELLA L.R. TOSCANA 10/2010.....	5
1.4. LA VALUTAZIONE NEL NUOVO PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE REGIONALE.....	7
1.5. LA VALUTAZIONE DI COERENZA.....	7
1.6. LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI.....	8
2. PROCEDURA DI VALUTAZIONE, MODALITÀ.....	9
2.1. DOCUMENTI.....	9
2.2. FASI.....	10
2.3. FORMA, MODALITÀ E TEMPI DELLA PARTECIPAZIONE.....	10
2.4. SOGGETTI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE.....	11
2.5. PUBBLICAZIONE.....	12
2.6. MONITORAGGIO.....	13
3. IL NUOVO PIANO STRUTTURALE DI ZERI E I SUOI OBIETTIVI.....	15
4. LA V.A.S. DEL PIANO STRUTTURALE DI ZERI.....	15
5. LA FATTIBILITÀ TECNICA, GIURIDICA E AMMINISTRATIVA.....	18
6. LA VERIFICA DI COERENZA.....	19
7. LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI E LO SCHEMA DI RAPPORTO AMBIENTALE.....	21
8. Gli indicatori per il monitoraggio.....	24

1. PREMESSE

Il presente documento di Valutazione Integrata e Valutazione Ambientale Strategica è diretto ad effettuare la valutazione degli effetti ambientali, territoriali, economici, sociali e sulla salute umana indotti dalle trasformazioni previste dal nuovo Piano Strutturale redatto ai sensi della L.R. 01/05.

La Valutazione Integrata prende in considerazione:

- a. il quadro conoscitivo esistente e la necessaria implementazione così come derivanti dall'integrazione al Documento di Avvio del Procedimento di formazione del Piano Strutturale;
- b. gli scenari di riferimento del Piano Strutturale;
- c. gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si prefigge di raggiungere.

In tale ambito il processo di Valutazione Integrata e Valutazione Ambientale Strategica si concretizza, in questa prima fase, nella redazione del presente documento e conseguentemente nella esecuzione della:

- verifica di coerenza tra gli obiettivi del Piano Strutturale e le indicazioni normative degli strumenti e/o atti di pianificazione che interessano il territorio del Comune di Zeri;
- verifica della fattibilità tecnica, amministrativa ed economica degli obiettivi del Piano Strutturale;
- indicazione della procedura di valutazione che si intende seguire ed il relativo percorso partecipativo;
- verifica tecnica di compatibilità relativamente all'uso delle risorse essenziali del territorio.

Il presente Documento di Valutazione Integrata e Valutazione Ambientale Strategica sarà sottoposto, ai fini di eventuali osservazioni e contributi, alle autorità che devono esprimere pareri o che potrebbero essere in grado di fornire ulteriori informazioni.

Lo stesso documento sarà messo a disposizione dei cittadini e delle associazioni (con i mezzi ed i tempi di seguito definiti) per l'espressione di osservazioni e pareri e per la formulazione dei relativi contributi.

1.1. LA VALUTAZIONE NELLA L.R. TOSCANA 01/05

Secondo la LR 01/05, ai fini dell'effettuazione della valutazione integrata, forma oggetto di specifica considerazione l'intensità degli effetti collegati al piano, rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti

dal titolo I, capo I, della stessa legge.

Gli obiettivi cui fa riferimento la legge regionale sono:

- a) la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle risorse territoriali ed ambientali, promovendo, al contempo, la valorizzazione delle potenzialità e delle tendenze locali allo sviluppo;

- b) lo sviluppo di un sistema di città equilibrato e policentrico, promovendo altresì la massima integrazione tra i diversi territori della Regione;
- c) lo sviluppo delle potenzialità (della montagna, della fascia costiera e delle aree agricole) nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale ad esse peculiari;
- d) l'efficacia dei sistemi dei servizi pubblici e lo sviluppo delle prestazioni da essi derivanti;
- e) la maggiore sicurezza possibile delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio connessi all'utilizzazione del territorio;
- f) una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca:
 - 1) la riduzione dei consumi energetici;
 - 2) la salvaguardia dell'ambiente naturale;
 - 3) la sanità ed il benessere dei fruitori;
 - 4) l'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - 5) l'organizzazione degli spazi che salvaguardino il diritto all'autodeterminazione delle scelte.

La legge regionale 1/2005 definisce le risorse essenziali del territorio (art. 3):

- a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora;
- b) città e sistemi degli insediamenti;
- c) paesaggio e documenti della cultura;
- d) sistemi infrastrutturali e tecnologici.

1.2. LA VALUTAZIONE NEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ART. 11 DELLA L.R. TOSCANA 01/05 - D.P.G.R. 4/R

Con D.P.G.R. del 9 febbraio 2007 n. 4/R la Regione ha approvato il Regolamento che disciplina i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata, in attuazione alle disposizioni

dell'articolo 11 comma 5 della L.R. 01/05; a seguito della pubblicazione sul Burt n. 2 del 14.02.07 il Regolamento è entrato in vigore in data 15.05.2007.

Si considerano quindi i contenuti e le procedure relative alla sola *Valutazione Integrata* la quale è il processo che evidenzia, nel corso della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi

che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso.

Il processo di valutazione integrata comprende:

- a) la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione procedente e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa;

- b) il monitoraggio degli effetti attraverso l'utilizzo di indicatori predeterminati;
- c) la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/ CE (solo dove prevista).

Il processo di valutazione ambientale costituisce, per i piani o i programmi rientranti nel suo ambito di applicazione, parte integrante del procedimento ordinario di approvazione.

Il processo di valutazione integrata può essere svolto in un'unica fase o in più fasi in relazione alla complessità del provvedimento oggetto di valutazione, motivandone la scelta nella relazione di sintesi.

La *relazione di sintesi* è il documento che descrive tutte le fasi del processo di valutazione svolte in corrispondenza con l'attività di elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio e comprende:

- a) i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali ed economiche e sulla salute umana, la verifica di fattibilità e di coerenza interna e esterna;
- b) la motivazione delle scelte fra soluzioni diverse o alternative, ove sussistenti;
- c) la definizione del sistema di monitoraggio finalizzato alla gestione dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e alla valutazione del processo di attuazione e di realizzazione delle azioni programmate;
- d) il rapporto ambientale contenente le informazioni di cui all'allegato 1 della dir. 2001/42/CE.

La partecipazione è parte essenziale della valutazione e i suoi risultati devono essere presi in considerazione prima che il soggetto competente assuma le proprie determinazioni.

1.3. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA NELLA L.R. TOSCANA 10/2010

Anche la Regione Toscana si è orientata a conformarsi sull'attuazione di Valutazione ambientale strategica Valutazione di Impatto Ambientale per i piani ed i programmi ambientali, nel rispetto delle normative europee e del decreto nazionale n.4/2008.

Nel rispetto dei principi di razionalizzazione, semplificazione e coordinamento, la L.R. 10/10 si pone come obiettivi la previsione di un unico e organico provvedimento legislativo per VAS e VIA, coerente con la linea nazionale; confermando la linea che vede l'inserimento della valutazione ambientale nell'ambito del processo di approvazione dei piani e dei programmi.

La stessa L.R. 10/10 disciplina con le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione coordinata della Vas e della valutazione integrata prevista dalla L.R. 49/99 e dalla L.R. 01/05 semplificando le norme regionali vigenti (prevedendo ovvero un solo regolamento in materia di VAS in sostituzione dei due regolamenti attualmente vigenti e attuativi della L.R. 49/99 e della L.R. 01/05) e prevedendo il raccordo tra i procedimenti di VAS, VIA e Valutazione di Incidenza.

Per gli strumenti e gli atti del governo del territorio la VAS è inserita nel processo di valutazione integrata della legge regionale 01/05 confermando di fatto le scelte operate con tale legge.

In particolare, la L.R. 10/10 individua, per quanto riguarda la VAS:

- l'autorità competente nella Pubblica amministrazione o organismo pubblico che adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità;
- l'autorità procedente nella Pubblica amministrazione che approva il piano;
- il proponente nel soggetto pubblico o privato diverso dall'autorità procedente che elabora il piano;
- i soggetti competenti in materia ambientale nelle figure pubbliche interessate agli impatti sull'ambiente di un piano.

Definiti anche i casi in cui la VAS è obbligatoria (tra questi i piani elaborati per i settori agricolo, forestale, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, della pesca, delle telecomunicazioni), i casi in cui non è prevista (piani urbanistici comunali che non prevedano modifiche ai piani sovraordinati, piani di livello attuativo comunque denominati e i Piani Regolatori dei porti di cui alla L.R. 84/94) ed i casi in cui è subordinata alla verifica di assoggettabilità (ovvero le modifiche dei piani soggetti a VAS, i piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e loro modifiche, i programmi diversi da quelli obbligatoriamente soggetti a VAS che definiscono il quadro di riferimento per progetti soggetti a VIA) la stessa legge prevede la tipologia di piani e programmi esclusi dalla VAS (piani finanziari e di bilancio, di protezione civile in caso di pericolo pubblico e di gestione forestale di livello locale).

Il provvedimento individua con precisione procedure e tempi delle tre fasi principali della VAS:

- verifica di assoggettabilità (se prevista),
- pubblicazione del rapporto ambientale,
- partecipazione e consultazione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale,
- raccolta dei contributi e formalizzazione del Rapporto Ambientale,
- chiusura del procedimento e pubblicità.

Ben definite risultano anche le competenze amministrative relative alla VAS di Regione, Province, Comuni e altri Enti locali, per evitare sovrapposizioni e conflitti di competenze; La legge rappresenta di fatto lo strumento che permette l'uniformazione della Toscana al decreto nazionale sull'ordinamento ambientale.

Così come indicato nel precedente paragrafo, il Regolamento Urbanistico oggetto della presente Valutazione rientra nei casi di cui all'art. 5 "Ambito di applicazione" per i quali viene effettuata la

Valutazione Ambientale Strategico (comma 2) de jure in quanto nel territorio comunale è presente il SIC 1 Valle del Torrente Gordana.

Per la verifica degli effetti delle azioni che interessano sia il SIC che le aree contermini risulta indispensabile effettuare la Valutazione d'Incidenza che sarà contenuta all'interno del presente documento.

1.4. LA VALUTAZIONE NEL NUOVO PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE REGIONALE

L'efficacia e la messa in opera del PIT regionale sono affidate alla coerenza dei livelli di governo territoriale e degli strumenti di pianificazione.

La Regione cura la realizzazione dell'agenda strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio toscano come definita nel Documento di Piano in modo che piani, programmi e linee di azione che investono il territorio o utilizzano comunque le sue risorse siano congruenti al perseguimento dei metaobiettivi e degli obiettivi correlati di cui si compone l'agenda statutaria del PIT e corrispondano alla valorizzazione di quelle capacità territoriali e funzionali della società toscana che gli stessi sistemi funzionali contemplano.

La valutazione integrata e il monitoraggio degli effetti degli strumenti e degli atti di governo del territorio sono considerati "attività a presidio dell'efficacia" del PIT "e delle sue agende" statutaria e strategica.

"Nell'espletamento delle attività di valutazione integrata e di monitoraggio, le Amministrazioni interessate si avvalgono delle fonti analitiche e documentarie relative alla contabilità e al bilancio ambientali, che le stesse ritengano metodologicamente più consone alla rilevazione dell'efficacia e della coerenza delle determinazioni e delle applicazioni dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale ed atti di governo del 5 territorio. Inoltre le stesse Amministrazioni verificano la coerenza interna di tali strumenti e atti rispetto all'agenda statutaria e strategica" (art. 38 della Disciplina del P.I.T.).

1.5. LA VALUTAZIONE DI COERENZA

Nel processo di valutazione integrata l'analisi della coerenza rappresenta una componente fondamentale che ci permette di valutare la bontà della connessione dell'atto di governo con gli strumenti di pianificazione e gli atti di pianificatori di riferimento.

Secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 6, comma 1, del Regolamento 4/R si tratta di svolgere un'analisi tesa a verificare la coerenza fra:

a) il quadro conoscitivo analitico e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in corso di elaborazione;

b) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale e settoriale;

c) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e gli analoghi contenuti degli altri strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio di altri soggetti istituzionali che interessano lo stesso ambito territoriale.

In sostanza il procedimento di verifica della coerenza consiste in un confronto di carattere tecnico che partendo da una puntuale descrizione degli elementi oggetto di verifica accerta la compatibilità degli stessi tra le scelte contenute negli strumenti e i criteri di sostenibilità applicati all'utilizzo delle risorse.

1.6. LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI

La valutazione degli effetti attesi, richiamata all'art. 9 del Regolamento 4/R, ha infine lo scopo di rappresentare la conclusione del processo valutativo con il quale si evidenziano le ricadute attese e prevedibili derivanti dall'attuazione dell'atto di governo.

L'articolo definisce come "La valutazione degli effetti delle azioni e degli interventi, di cui all'articolo 7 comma 1, lettera e), evidenzia le ricadute attese e prevedibili, derivanti dall'attuazione dello strumento di pianificazione territoriale o atto di governo del territorio, dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana."

Per rilevare gli effetti delle azioni di trasformazione devono essere identificate le ricadute che queste operano nei confronti del territorio in modo da definire parallelamente le azioni attuative capaci di consentire il perseguimento degli obiettivi stabiliti.

La valutazione degli effetti, condotta nell'attuazione delle previsioni del Piano dall'attività di monitoraggio, compresa nel processo di Valutazione Integrata comprende e coordina tutti i contenuti della Valutazione Ambientale Strategica cui de jure, il nuovo Piano Strutturale è soggetto.

2. PROCEDURA DI VALUTAZIONE, MODALITÀ

Il Regolamento n. 4/R, D.P.G.R. del 9 febbraio 2007, comprende tutte le valutazioni degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio previsti dalla Legge e ne disciplina i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione.

Il processo di valutazione integrata, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, comprende:

- a) la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione procedente e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa (attraverso la messa a disposizione dei dati attraverso sia in formato cartaceo che digitale, l'eventuale convocazione di incontri e assemblee pubbliche e la raccolta di contributi);
- b) il monitoraggio degli effetti attraverso l'utilizzo di indicatori predeterminati;
- c) la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/CE ove prevista.

L' art. 2 del Regolamento 4/R disciplina la valutazione per gli Strumenti di Pianificazione Territoriale e per gli Atti di Governo del Territorio.

Nel caso della Valutazione del presente Piano Strutturale si intende procedere alla Valutazione Integrata in un'unica fase considerando l'eventualità di effettuare incontri pubblici per completare il processo valutativo e facilitare la raccolta dei contributi e dei pareri.

La decisione di applicare la modalità di valutazione in un'unica fase saranno meglio specificate in via definitiva nella Relazione di Sintesi di cui e messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla L.R. 01/05 e dal relativo Regolamento 4/R.

2.1. DOCUMENTI

Per la redazione della valutazione integrata si rendono necessari documenti che consentano di informare ed evidenziare i contenuti del procedimento che s'intende sottoporre a valutazione, diversi dai classici elaborati che compongono una proposta tecnica di Piano attuativo o Variante.

La preparazione del documento della valutazione integrata è condizione preliminare per l'avvio della fase partecipativa.

La documentazione di cui sopra dovrà infatti essere idonea alla divulgazione ed essere adatta alla consultazione in forma cartacea per essere depositata ed alla illustrazione in veste informatica, comunque idonea a centrare gli specifici contenuti della valutazione.

La rappresentazione all'esterno dei documenti è finalizzata alla divulgazione ed alla partecipazione sugli obiettivi, gli indirizzi progettuali, le preventive valutazioni sulle loro ricadute.

Il Regolamento 4/R invece definisce chiaramente i contenuti della relazione di sintesi.

Ai sensi dell'art. 10 esso deve descrivere tutte le fasi del processo di valutazione svolte in corrispondenza con l'attività di elaborazione dei Piani o programmi e comprendere:

- i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali ed economiche e sulla salute umana, la verifica di fattibilità e di coerenza interna e esterna;
- la motivazione delle scelte fra soluzioni diverse o alternative, ove sussistenti;
- la definizione del sistema di monitoraggio finalizzato alla gestione dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e alla valutazione del processo di attuazione e di realizzazione delle azioni programmate;
- il rapporto ambientale contenente le informazioni di cui all'allegato 1 della dir. 2001/42/CE "solo nel caso in cui lo strumento, l'atto di governo e/o il piano è soggetto a VAS".

2.2. FASI

L'art. 4, comma 4, del Regolamento 4/R stabilisce che: "il processo di valutazione integrata si svolge attraverso le fasi previste agli articoli 5 e 7 che disciplinano rispettivamente la fase della valutazione iniziale e intermedia".

La valutazione integrata può essere svolta in un'unica fase o in più fasi in relazione alla complessità del provvedimento oggetto di valutazione motivandone la scelta nella relazione di sintesi.

In relazione all'adozione del nuovo Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico del Comune di Zeri stabilisce che il processo valutativo potrà essere svolto in un'unica fase considerando l'opportunità di effettuare incontri pubblici e assemblee con la cittadinanza ed i soggetti competenti in materia ambientale per l'acquisizione di pareri e contributi necessari alla formazione del rapporto ambientale.

2.3. FORMA, MODALITÀ E TEMPI DELLA PARTECIPAZIONE

La redazione del Documento di Valutazione Integrata è condizione preliminare per l'avvio della fase partecipativa.

Riscontrata la congruità del contenuto del presente documento e acquisita la decisione di Giunta, si procede alla:

- predisposizione della stampa dei manifesti per l'affissione;
- inserimento in pari data, sul sito del Comune, dello stesso avviso del manifesto e del documento della valutazione con il relativo approfondimento dell'avvio del procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale;
- deposito in pari data del documento di valutazione presso il Settore Territorio Ambiente Infrastrutture, per la sua libera consultazione;

- trasmissione dell'apposita comunicazione di avvio del procedimento di valutazione a tutti i soggetti istituzionalmente competenti all'espressione di pareri e contributi.

Conclusa la fase di confronto sui documenti della valutazione e raccolti i contributi pervenuti per l'implementazione del Rapporto Ambientale, sarà elaborata la Relazione di Sintesi contenente il Rapporto Ambientale.

Tale documento, con il quale verrà reso conto di tutto il processo di Valutazione Integrata, verrà pubblicato (in accordo con le specifiche dettate dalla L.R. Toscana 10/10) per la formalizzazione della fase di raccolta delle osservazioni relative al Rapporto Ambientale che dovrà essere coordinata nelle modalità e nei tempi con la fase istituzionale della raccolta delle osservazioni relative al Piano Strutturale adottato.

Contestualmente alla formalizzazione delle conclusioni del processo valutativo si procederà infatti alla formale acquisizione dei pareri degli Enti e Servizi competenti.

La Relazione di Sintesi sarà parte integrante e sostanziale della delibera di adozione del Piano Strutturale.

2.4. SOGGETTI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE

L'articolo 12 del Regolamento 4/R e l'art. 18 della L.R. Toscana 10/10 definiscono la partecipazione come parte essenziale del processo di valutazione di Piani o programmi ed individuano che i soggetti competenti in materia ambientale, nonché il pubblico e gli Enti Istituzionali sono chiamati all'espressione di pareri e contributi per la formazione di un quadro di riferimento delle risorse impegnate dal nuovo Piano Strutturale e di un Rapporto Ambientale completo.

La partecipazione si sviluppa anche attraverso il confronto e la concertazione, fin dalla prima fase, dei soggetti

istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste.

I soggetti istituzionali saranno individuati all'interno del seguente elenco:

- Regione Toscana;
- Provincia di Massa Carrara;
- Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle province di Lucca e Massa Carrara;
- Istituto studi e ricerche della CCIAA di Massa Carrara;
- ARPAT;
- AUSL1 di Massa e Carrara;

- L'Autorità di Bacino del fiume Magra;
- L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Toscana Nord per risorse idriche;
- L'Autorità Territoriale Ottimale (Toscana Costa) per i rifiuti;
- ENEL;
- Società erogatrice gas (Enel Rete Gas);
- Demanio (Agenzia del Demanio);
- E.R.P. Massa Carrara Spa.

Si aggiungono, anche in coerenza con il programma di mandato dell'attuale Amministrazione Comunale:

- Comunità Montana della Lunigiana
- Comuni limitrofi in Toscana (Pontremoli, Mulazzo)

Le parti sociali e le associazioni ambientaliste possono essere invece individuate all'interno di questo ulteriore elenco:

- Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale
- Consulte del volontariato ed Associazioni di volontariato
- Associazioni sportive e culturali

Questo rappresenta infatti un metodo che risponde a due obiettivi:

- allargare al massimo la possibilità di partecipazione;
- selezionare i soggetti partecipanti in ragione dell'effettivo interesse per non disperdere risorse e dare continuità ai soggetti coinvolti.

2.5. PUBBLICAZIONE

Per consentire lo svolgimento delle attività della valutazione integrata e della Valutazione Ambientale Strategica, deve essere definito un procedimento che consenta di attivare l'avvio del procedimento di pubblicità ed informazione pubblica.

Il documento di avvio del nuovo Piano Strutturale, condiviso dal Consiglio Comunale con Del. N° 15 del 27.04.2010, viene integrato con un nuovo documento che, contestualmente al Documento di Valutazione Integrata e allo Schema del Rapporto Ambientale dovranno essere nuovamente condivisi con l'Amministrazione Comunale autorizzando il Responsabile del Procedimento a svolgere eventuali incontri pubblici di informazione, confronto e valutazione.

Questo passaggio è tradotto con una proposta di Delibera di Giunta per il Consiglio Comunale.

La diffusione dell'informazione, si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- inserimento nel sito del Comune della documentazione;
- stampa di manifesti e locandine;

- deposito dei documenti presso gli sportelli aperti al pubblico.

Gli eventuali momenti di confronto si svolgeranno in riunioni che si terranno preferibilmente presso i luoghi pubblici di riferimento sul territorio.

Si sottolinea che, fin da queste prime fasi del processo di formazione del Piano Strutturale è necessario che siano stabiliti rapporti di reciproca informazione e collaborazione fra il Responsabile del Procedimento ed il Garante della Comunicazione, al fine di coordinare le azioni da intraprendere e i documenti da produrre.

Le funzioni del Garante, stabilite all'art. 20 della L.R. 01/05, assicurano la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione del Piano Strutturale.

Le funzioni del Responsabile del Procedimento sono stabilite all'art. 16 della L.R. 01/05, dove, nello specifico al comma 3, si prevede: “... *il Responsabile del Procedimento assicura l'acquisizione, prima dell'adozione dell'atto, di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulate dagli altri soggetti, pubblici e privati, interessati...*”.

In particolare il Responsabile del Procedimento, provvederà ad allegare, agli atti da adottare, il rapporto del garante della comunicazione di cui all'articolo 19, unitamente alla Relazione di Sintesi della Valutazione Integrata, effettuata ai sensi dell'articolo 11, coordinata con il Rapporto Ambientale e la Valutazione d'Incidenza redatti ai sensi della L.R. 10/10.

2.6.MONITORAGGIO

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento 4/R già alla fase della valutazione iniziale deve essere previsto il programma per le azioni di monitoraggio la diffusione dei suoi risultati e l'identificazione dei fondi necessari per queste attività.

Il monitoraggio deve essere svolto sia nella fase di realizzazione dell'intervento, che al termine dei lavori di trasformazione previsti dai “Piani o programmi”.

Tale monitoraggio dovrà comunque valutare gli effetti dei piani o programmi per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla fine dei lavori relativi all'ultimo intervento previsto.

Premesso che l'obiettivo del monitoraggio (definito dall'articolo 13 della L.R.1/2005) è quello del controllo e garanzia della sostenibilità ambientale delle attività pubbliche e private, il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post ha lo scopo di:

- misurare la coerenza o gli eventuali scostamenti degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi;
- evidenziare le soluzioni di maggiore efficacia;

- registrare l'eventuale insorgere di effetti problematici non previsti, consentendo di attivare le necessarie azioni correttive.

Nel caso specifico della formazione del Piano Strutturale il monitoraggio è svolto a onere e a carico del Comune.

Premesso che la definizione dello svolgimento dei procedimenti è difficilmente standardizzabile in relazione alle diverse tipologie di valutazione è possibile comunque stabilire dei tempi fissi rispetto ad alcuni passaggi comuni dettati dall'attuazione delle previsioni del P.S. con il primo Regolamento Urbanistico.

In fase di vigenza del R.U. dovrà essere tenuta una contabilità sia di risorse impegnate che di previsioni attuate secondo una griglia che conterrà specifici indicatori che scaturiranno dalla sintesi della presente Valutazione Integrata: i dati che scaturiranno saranno indispensabili per la formazione dei R.U. successivi in attuazione delle previsioni di Piano Strutturale sottoposte a valutazione.

3. IL NUOVO PIANO STRUTTURALE DI ZERI E I SUOI OBIETTIVI

La definizione degli obiettivi del piano, delle azioni conseguenti e degli effetti ambientali e territoriali attesi, è contenuta in prima stesura nell'atto di avvio del Piano Strutturale dell'aprile 2010.

Gli obiettivi già definiti vengono ulteriormente specificati ed integrati, a seguito dell'approfondimento delle conoscenze e dal confronto fra enti nell'Integrazione al Documento d'Avvio del Piano Strutturale e, organizzati per gruppi tematici, possono essere così sintetizzati:

- Integrità fisica del territorio e difesa del suolo
- Sistema infrastrutturale: infrastrutture di comunicazione
- Sistema infrastrutturale: infrastrutture tecnologiche
- Sistema degli insediamenti, popolazione, abitazioni e documenti della cultura
- Paesaggio
- Economia agricola e zootecnia
- Capacità produttiva: commercio, artigianato, industria, turismo, attività estrattive

Per ogni gruppo tematico di obiettivi di P.S. sono individuate: le Tendenze in atto e le criticità; gli obiettivi del P.S. e le azioni conseguenti; gli effetti ambientali e territoriali attesi dall'attuazione delle previsioni.

La descrizione delle tendenze in atto e delle criticità contiene l'"accertamento delle risorse interessate" e fa riferimento alle conoscenze attualmente disponibili, descritte nel Q.C., che sono da ritenersi esaustive per la prevalenza dei temi affrontati.

Laddove le conoscenze debbano essere implementate viene specificamente indicato, e trattasi delle "ulteriori ricerche da svolgere" di cui all'art. 15 della L.R.T. 1/2005.

Gli effetti attesi dall'attuazione delle azioni conseguenti al perseguimento degli obiettivi sono descritti in relazione alle risorse essenziali del territorio sopra elencate.

Attraverso il confronto di tali obiettivi, in questa fase di valutazione preliminare all'adozione della variante, con gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio sovraordinati nonché con gli obiettivi del vigente Piano Strutturale; dovranno essere verificate le coerenze esterne ed interne da condividere nella fase di attuazione della variante stessa.

4. LA V.A.S. DEL PIANO STRUTTURALE DI ZERI

Verifica art. 5 comma 2 lett. a) della L.R. Toscana 10/2010

Il Piano Strutturale del comune di Zeri non definisce il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti sottoposti a VIA, di cui all'allegato III del D.Lgs. 152/2006, ma può definire il quadro di

riferimento per progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza del comune, di cui all'allegato B3 della LRT 10/10, che sono in particolare:

“Allegato B3 - Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza del Comune

Agricoltura

- a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari.
- b) Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione di una superficie superiore a 5 ettari allo scopo di conversione del suolo ad altri usi agro-forestali; deforestazione di una superficie superiore a 2 ettari allo scopo di conversione del suolo ad altri usi non agro-forestali.
- c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari.
- d) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari.

Progetti di infrastrutture

- e) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari.
- f) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto.
- g) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita con portata oraria massima superiore a 1.800 persone, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri.

Altri progetti

- h) Cave e torbiere.
- i) Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati.
- l) Terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari.

m) Progetti di cui all'Allegato A3, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

n) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato A3 o all'Allegato B3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato A3).”

Verifica art. 5 comma 2 lett. b) della L.R. Toscana 10/2010

Il nuovo PS di Zeri, essendo il territorio comunale interessato dalla presenza del SIR 1 Valle del Torrente Gordana, contiene fra i suoi obiettivi e le azioni conseguenti (vedi documento di avvio) previsioni che possono interferire con l'area del SIR e con i suoi obiettivi di salvaguardia.

In particolare le Norme Tecniche per i Siti di Importanza Regionale danno le seguenti indicazioni:

“SIC 1 - Valle del Torrente Gordana (IT5110001)

Principali elementi di criticità interni al sito

- Stress idrico dovuto a derivazione verso il Torrente Teglia.
- Abbandono dei castagneti da frutto.
- Scomparsa/riduzione dei pascoli e delle altre cenosi erbacee secondarie.
- Possibili immissioni di trote.
- Conoscenze insufficienti delle emergenze naturalistiche, delle tendenze in atto e delle cause di minaccia.

Principali elementi di criticità esterni al sito

- Possibile alterazione della qualità delle acque per eventuali scarichi a monte del sito, ove si localizzano centri abitati montani con turismo estivo.
- Previsione di nuovi siti estrattivi lungo il Torrente Gordana a monte del sito.

Indicazioni per le misure di conservazione

- Applicazione dello strumento della valutazione di incidenza per opere da realizzare a monte del sito in oggetto, con particolare riferimento a eventuali impatti sull'integrità dell'ecosistema fluviale;
- Verifica della qualità del corso d'acqua, anche in rapporto alla presenza della derivazione, e adozione di eventuali misure normative necessarie;
- Verifica delle indicazioni della pianificazione forestale rispetto agli obiettivi b), e), f) e adozione delle eventuali misure normative necessarie;
- Misure contrattuali per assicurare/favorire il raggiungimento degli obiettivi b), e), f). Per quanto riguarda i boschi cedui, non ostacolare la diffusione di specie arboree autoctone diverse dal castagno, al fine di far raggiungere alle formazioni forestali un maggior grado di naturalità.
- Mantenimento del reticolo idrico superficiale e delle opere di terrazzamento, anche come habitat di *Speleomantes strinatii* (anfibia).

- Attuazione di indagini sugli aspetti naturalistici.”

In particolare il Piano Strutturale di Zeri:

- può prevedere opere da realizzare a monte del sito in oggetto, ovvero nell'intero sub-sistema "Valle del torrente Gordana", con particolare riferimento a eventuali impatti sull'integrità dell'ecosistema fluviale;

- ha fra i suoi obiettivi la valutazione di eventuali nuovi siti estrattivi da localizzare;

- può prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti a monte del sito, ove si localizzano centri abitati montani con turismo estivo, i cui scarichi, se non adeguatamente regimentati e depurati, possano alterare la qualità delle acque del Gordana.

Visti i punti precedenti, il Piano Strutturale del Comune di Zeri è soggetto a VAS - Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10 del 12 febbraio 2010.

5. LA FATTIBILITÀ TECNICA, GIURIDICA E AMMINISTRATIVA

La fattibilità tecnica, giuridico amministrativa si traduce nella formazione di un nuovo strumento di pianificazione territoriale che, una volta svolto il processo di valutazione integrata, troverà attuazione nella formazione di un nuovo atto di governo del territorio che contiene le previsioni specifiche per il territorio del Comune di Zeri.

L'iter procedurale farà riferimento quindi a quanto disposto dagli articoli 16 e 17 della L.R. n. 1/2005.

Il processo di formazione del nuovo Piano Strutturale e conseguentemente la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale non presenta particolari problemi di fattibilità tecnica; si tratta infatti di dare attuazione ad obiettivi che hanno come finalità la salvaguardia dell'identità e dell'integrità del territorio, la creazione di un adeguato sistema infrastrutturale, la salvaguardia e la valorizzazione del sistema degli insediamenti e la valorizzazione delle componenti paesaggistiche.

Il procedimento di adozione ed approvazione del nuovo Piano Strutturale e l'autorizzazione alla realizzazione del progetto e tutto il processo di valutazione integrata, non presentano alcuna limitazione alla fattibilità giuridico-amministrativa, sempre che siano rispettate le norme vigenti e le procedure previste dalle leggi nazionali e regionali che regolano la materia.

La fattibilità economico-finanziaria dell'intervento è garantita dalla copertura finanziaria prevista per l'incarico affidato all'Arch. Silvia Viviani.

Per quanto riguarda il processo di formazione del Piano Strutturale, le risorse messe in campo dal Comune di Zeri hanno previsto un'organizzazione composta di diverse figure professionali sia interne che esterne all'A.C.

I soggetti che operano all'interno della struttura contribuiranno, con la propria competenza e la conoscenza della storia del comune, alla formazione del Piano Strutturale.

I professionisti esterni hanno completato le competenze specifiche non presenti all'interno dell'amministrazione.

In particolare è stata attivata la seguente struttura organizzativa:

- per l'Amministrazione Comunale il Sindaco Dott. Davide Filippelli e l'assessore all'Urbanistica Rag. Maurizio Vieno;
- il Responsabile del Procedimento geom. Ruggero Pezzati;
- il Garante delle comunicazioni geom. Giuliano Lorenzelli;
- gli uffici interni dell'A.C.;
- per il gruppo di lavoro esterno: in qualità di coordinatore e progettista l'arch. Silvia Viviani di Firenze, capogruppo; il gruppo di lavoro è costituito inoltre dall'arch. Teresa Arrighetti, dall'arch. Letizia Coltellini, dal dott. geol. Fabrizio Alvares e dalla dott.ssa agr. Rosalba Saba; il gruppo di lavoro si avvale della collaborazione dell'arch. Francesca Banchetti per la valutazione integrata e ambientale e dell'arch. Francesco Ghergo per le elaborazioni cartografiche.

6. LA VERIFICA DI COERENZA

Per la proposta di Piano Strutturale è necessario verificare la coerenza esterna tra gli obiettivi e gli strumenti della pianificazione territoriale sovraordinati.

E' inoltre indispensabile verificare la coerenza interna tra gli obiettivi della variante e le azioni progettuali che ne scaturiscono.

Per verificare la coerenza esterna della proposta di variante all'atto di governo del territorio, dovranno essere confrontati gli obiettivi della stessa con quelli degli altri piani che interessano il territorio Comunale:

- Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana;
- Piano di Sviluppo rurale della Comunità Montana;
- Implementazione del Piano di indirizzo territoriale con valore di Piano Paesaggistico;
- Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Massa Carrara;

Il procedimento verifica la compatibilità tecnica, le scelte ed i criteri di sostenibilità applicati all'utilizzo delle risorse, tenendo in considerazione:

- il quadro conoscitivo, gli obiettivi specifici della variante e le azioni previste;
- gli scenari di riferimento e gli obiettivi generali della variante con gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale e settoriale;

- il Piano Strutturale nel suo complesso, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio vigenti.

Rispetto agli strumenti della pianificazione sovra comunale è da segnalare il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana, entrato in con il PIT vigore il 17.10.2007 a seguito dell'intervenuta approvazione da parte del Consiglio Regionale in data 24.07.2007. e la sua variante adottata con Delibera di Consiglio Regionale n° 32 del 16.06.2009 che ne integra i contenuti per la parte relativa all'analisi ed alla normativa specifica relativa al paesaggio.

Il PIT reca prescrizioni, direttive e salvaguardie, di cui occorre tener conto nel momento in cui si va ad assumere nuovi strumenti di pianificazioni od atti di governo.

Tenuto di conto della natura locale della trasformazione proposta con l'ipotesi di variante al R.U. e dei contenuti specifici si può riconoscere che non sussistono elementi di contrasto tra la disciplina del PIT ed in particolare non ricorrono le salvaguardie di cui all'articolo 36.

7. LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI E LO SCHEMA DI RAPPORTO AMBIENTALE

La definizione degli obiettivi del piano, delle azioni conseguenti e degli effetti ambientali e territoriali attesi, è contenuta in prima stesura nell'atto di avvio del Piano Strutturale dell'aprile 2010 ed è implementata dal documento di integrazione all'Atto d'Avvio nello specifico al punto 3.

La descrizione delle tendenze in atto e delle criticità contenute nel medesimo documento definisce ed accerta le risorse impegnate dalle previsioni di Piano strutturale e fa riferimento alle conoscenze attualmente disponibili, descritte nel quadro conoscitivo, che sono da ritenersi esaustive per la prevalenza dei temi affrontati.

Laddove le conoscenze sono ritenute da implementare viene specificamente indicato quali "ulteriori ricerche da svolgere" così come stabilito dall'art. 15 della L.R.T. 01/05.

Gli effetti attesi dall'attuazione delle azioni conseguenti al perseguimento degli obiettivi sono descritti in relazione alle risorse essenziali del territorio sopra elencate e sempre nel documento di integrazione all'Atto d'Avvio del Piano Strutturale.

Le risorse essenziali del territorio zerasco individuate ed analizzate nel suddetto documento, secondo i criteri illustrati sono le seguenti:

Risorse ambientali e salute umana

- 1) acqua
 - acque superficiali (corsi d'acqua, paludi)
 - acque sotterranee (falde, sorgenti, aree di ricarica)
 - risorsa idropotabile
- 2) suolo e sottosuolo
 - geologia, idrogeologia, geomorfologia, sismica
 - soprassuolo, sottosuolo (grotte, caverne, geositi)
 - uso del suolo: suolo agricolo e superficie modellata artificialmente
- 3) ecosistemi della fauna e della flora
 - biodiversità, siti di notevole interesse naturalistico
 - reti ecologiche
 - aree boscate, aree prative e sistemi vegetazionali
- 4) aria
 - qualità dell'aria
 - inquinamento acustico
- 5) salute umana e qualità della vita

Risorse territoriali

- 6) sistema infrastrutturale

- infrastrutture tecnologiche
 - smaltimento rifiuti
 - approvvigionamento energetico
 - approvvigionamento gas
 - approvvigionamento idropotabile
 - depurazione
 - infrastrutture di comunicazione
 - viabilità carrabile
 - sentieristica
 - rete ferroviaria
 - accessibilità, mobilità, TPL, collegamenti
 - servizi e attrezzature di interesse generale
- 7) sistema degli insediamenti
- 8) paesaggio e documenti della cultura

Risorse socio-economiche

- 9) popolazione, abitazioni
- 10) economia agricola e zootecnia
- 11) attività commerciali, artigianali, industriali e capacità produttiva
- 12) turismo
- 13) attività estrattive

Il Rapporto Ambientale, ad integrazione della valutazione ambientale verrà redatto con riferimento alla documentazione del R.U. di adeguamento del Piano Strutturale, alle indicazioni di maggiore dettaglio che sono emerse dalla recente normativa , in particolare il D.Lvo 152/2006, ai contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale nella fase di pubblicazione dei documenti ed agli apporti diretti degli uffici del Comune di Zeri.

La VAS va intesa, infatti, non come un iter autorizzativo, ma come processo decisionale della pubblica amministrazione che, partendo da un determinato quadro normativo, da un certo contesto socio-economico, territoriale ed ambientale, compie scelte ed assume decisioni.

Si tratta di un processo continuo, che si estende lungo tutto il ciclo dello strumento di pianificazione.

Il significato chiave della VAS è costituito dalla sua capacità di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità ambientale.

Oggi si tratta di avviare concretamente un percorso che collochi il nuovo scenario urbanistico all'interno di un quadro di sostenibilità ambientale.

Si è partiti, come già detto dalle analisi già effettuate (e da aggiornare) sullo stato dell'ambiente del Comune di Zeri impostando un percorso che, in coincidenza con l'adozione del Piano Strutturale,

consenta di definire una metodologia di studio basata sulla individuazione e sviluppo di un serie di indicatori ambientali, quale sistema di analisi sintetica delle interazioni fra attività antropiche e ambiente.

L'utilizzo degli indicatori consente infatti di concretizzare e rendere maggiormente visibili e verificabili gli obiettivi ambientali delle politiche di programmazione, individuando criticità e mettendo in risalto il trend evolutivo dei fenomeni osservati.

In questa ottica il presente Documento di Valutazione e lo Schema di Rapporto Ambientale rappresentano il punto di partenza finalizzato ad ampliare la base conoscitiva propedeutica per una corretta ed efficace analisi condotta tramite indicatori ambientali.

8. GLI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO

Ai sensi della Direttiva 2001/42/CE Allegato I si stabilisce che per l'attuazione delle azioni relative ai singoli obiettivi del R.U. dovranno essere verificate le matrici contenenti ciascuna la famiglia degli effetti ambientali scelti tra quelli utilizzati per la valutazione degli impatti nella fase di formazione del R.U.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio diventeranno la base conoscitiva nella formazione di nuovi strumenti di pianificazione territoriale ma soprattutto nella formazione del Regolamento Urbanistico e comunque dovranno essere sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione.

Per il monitoraggio degli effetti delle trasformazioni previste con l'attuazione degli obiettivi del Piano Strutturale dovrà essere individuato un numero massimo di indicatori, scelti in relazione alle criticità rilevate ed agli effetti attesi.

Il monitoraggio dovrà scegliere, tra gli indicatori utilizzati per la valutazione, quelli significativi nei diversi momenti in cui verrà effettuato ed in relazione alla disponibilità dei dati.

A titolo esemplificativo potranno essere utilizzate le seguenti griglie di monitoraggio:

Risorse ambientali e salute umana

Disponibilità di acqua potabile si/no

Consumo pro-capite giornaliero mc

Tipologia di utenza (civile, industriale, agricola) tipo

Attivazione misure per il risparmio idrico e l'uso differenziato si/no

Incremento utenti n°

Incremento dei consumi idrici mc

Presenza di pozzi si/no

Variazione di superficie modellata artificialmente %

Consumo di suolo

bassa

Trasformazione di aree mq

Incremento utenti n°

Capacità dei depuratori e copertura del servizio si/no

Incremento abitanti equivalenti n°

Depurazione delle

acque

media

Installazione depuratori autonomi si/no

Quantità di rifiuti prodotta totale mc

Rifiuti media Differenziale della raccolta differenziata sul totale %

Incremento impianti termici n°

Impianti termici ad alto rendimento-basso inquinamento %

Incremento traffico veicolare privato si/no

Utilizzo mezzi pubblici sì/no
Utilizzo piste ciclabili sì/no
Inquinamento acustico bassa Coerenza Piano Zonizzazione Acustica sì/no
Incremento consumi energia sì/no
Incremento impianti termici n°
Impianti termici ad alto rendimento e basso Energia bassa inquinamento n°
Utilizzo energia da fonti rinnovabili %
Presenza di elementi naturali sì/no
Nuove aree a verde n°
Interventi di riqualif. su edifici, viabilità e spazi pubblici n°
Miglioramento efficienza reti ecologiche sì/no
Incremento servizi e attrezzature per la qualità della vita sì/no

Risorse territoriali

Sistema degli Interventi di recupero nel sistema insediativo sì/no
Interventi di ristrutturazione urbanistica sì/no
Uso della viabilità esistente sì/no
Nuova viabilità sì/no
Incremento di parcheggi sì/no
Incremento utilizzo dei mezzi pubblici sì/no
Incremento carico di traffico sì/no
Incremento utilizzo piste ciclabili sì/no
Presenza di criticità sì/no
Presenza di elementi naturali emergenti sì/no
Interventi che interessano vincoli paesaggistici sì/no
Interventi che interessano valori paesaggistici riconosciuti sì/no
Interventi di valorizzazione dei paesaggi sì/no
Interventi che alterano gli assetti e le relazioni dei paesaggi sì/no

Risorse socio-economiche

Incremento n° e tipo attività produttive sì/no
Sistema economico media Incremento del sistema dei servizi pubblici e privati sì/no
Incremento delle attività legate alla trasformazioni edilizie sì/no